

Statuto dell'Ente di Terzo Settore (ETS)
"FONDAZIONE MESSINA - ENTE FILANTROPICO"
con sede in Messina

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE – SCOPI

Art. 1 – La "Fondazione delle Comunità del Mediterraneo Sostenibili e Solidali per l'Inclusione e l'Accoglienza – ENTE FILANTROPICO", in breve "Fondazione Messina – Ente Filantropico" è un Ente filantropico costituito ai sensi dell'articolo 37 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni – (in seguito denominato "Codice del Terzo settore").

La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione "ente filantropico".

L'inserimento nella denominazione dell'indicazione "ente filantropico" nonché dell'acronimo ETS o dell'indicazione "Ente del Terzo Settore" e l'utilizzo degli stessi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 – La Fondazione ha sede in Messina.

Art. 3 – La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo sviluppo e il sostegno, sui territori in cui opera, di policy sistemiche di sviluppo capaci di contrastare le diseguaglianze economiche, sociali e di riconoscimento e i processi di mutamento climatico. Per il raggiungimento del proprio scopo sociale, in via principale, erogherà denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate e delle attività di interesse generale, così come definite dall'Art. 5 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.


La Fondazione potrà altresì sostenere, favorire e operare la cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, anche utilizzando piattaforme e tecnologie avanzate e sperimentali, che favoriscano la reciprocità e la costruzione di capitale sociale.

Art. 4 – La Fondazione rappresenta uno strumento di infrastrutturazione sociale ed economica di differenti periferie esistenziali e geografiche dei sud del Mondo, a partire dall'Area Metropolitana di Messina. La Fondazione è coerentemente articolata in un cluster di Fondi territoriali e d'ambito che nascono per gemmazione, attraverso processi "evolutivi". Nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo precedente, intende promuovere sviluppo umano sostenibile sostenendo sui territori la nascita e l'evoluzione di sistemi socio-economici fra loro interconnessi in Distretti Sociali Evoluti, sul modello di quanto già sperimentato a Messina nei primi anni di vita della Fondazione stessa.

Le policy della Fondazione sono esplicitamente ispirate al Capability approach, alle teorie della complessità e sono funzionalmente orientate:

- alla creazione di sistemi territoriali e socio economici sostenibili e di qualità, interconnessi con processi "giusti" di transizione ecologica e capaci di generare alternative sulle principali aree dei funzionamenti umani. I sistemi socio-economici saranno identificabili da approcci di Responsabilità Sociale dei Territori (TSR®) e diverranno i principali strumenti operativi e insieme i primi beneficiari delle policy promosse dalla Fondazione;

- alla riformulazione dei sistemi di welfare locali, in una logica di welfare di comunità e di welfare mix. Gli approcci proposti ruotano attorno allo sviluppo di progetti personalizzati e comunitari di mediazione socio-cognitiva e di "cura" che facilitino la possi-



Gian M. App.

Simona...

bilità che persone in condizione di fragilità sociale e sanitaria e/o di deprivazione materiale e culturale possano cogliere, ri-conoscere e valorizzare le nuove opportunità generate dalle azioni di sistema, scegliendo quelle più funzionali a vivere la vita "desiderata", trasformando, così, le nuove opportunità generate in libertà sostanziali;

- alla creazione di connessioni fra i sistemi territoriali garantendo coesione e apertura, scambi di saperi, tecnologie, risorse umane ed economiche, nella convinzione che solo in sistemi aperti possano essere indotte "transizioni di fase" verso una maggiore giustizia ambientale e sociale. A tal fine la Fondazione potrà, fra l'altro, svolgere attività sociali e di tutela di diritti civili tese alla progettazione ed alla realizzazione di interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati.

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del "Codice del Terzo settore", attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo criteri, limiti e modalità stabiliti dai decreti applicativi del "Codice del Terzo settore" e dalla normativa vigente.

Per l'individuazione delle ulteriori attività diverse è demandata al Consiglio della Fondazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Fondazione potrà:

- trarre le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi, ai sensi dell'Art. 38 del Codice del Terzo Settore;

- stipulare ogni più opportuno atto o contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio e lungo termine, la concessione di contributi o di altre forme d'intervento con ogni tipo di garanzia anche reale, la sottoscrizione di atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni pubblici, la stipula di specifiche convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano giudicate opportune per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti anche per concessione amministrativa, in modo da conservare o eventualmente ripristinare le loro caratteristiche artistiche e storiche;

- accettare legati, lasciti e donazioni;

- finanziare e partecipare a percorsi formativi e di contrasto della povertà educativa nell'ambito dei propri scopi istituzionali;

- finanziare e partecipare ad attività di ricerca;

- finanziare e partecipare a progetti e programmi sociali, culturali, ambientali e di rigenerazione urbana nonché di sviluppo locale endogeno e sostenibile, anche promossi da altre organizzazioni senza scopo di lucro che intendono perseguire i medesimi obiettivi della Fondazione;

- svolgere e/o sostenere attività di finanza etica finalizzata alla promozione di imprese e di cluster di imprese social - e green. In special modo potrà svolgere e/o sostenere attività di micro-credito secondo quanto disposto dall'articolo 111 del D.Lgs. 385/93 così come integrato e modificato dall'articolo 7 del D.Lgs. 141/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO – RENDITE

Art. 5 – Il patrimonio è costituito:

a) dai conferimenti effettuati mediante singoli atti di dotazione da parte dei soci fonda-

tori;

b) dai beni mobili e immobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo con destinazione di patrimonio;

c) da elargizioni, contributi e/o somme, attribuite alla Fondazione in conto capitale, da persone fisiche, Enti Pubblici e Privati espressamente destinati al perseguimento dello scopo della stessa;

d) da quanto successivamente acquisito a titolo gratuito o oneroso e dai relativi incrementi.

In merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno delle finalità esplicitate nell'Art. 3 dello Statuto, la Fondazione si atterrà ai criteri funzionali descritti nel precedente Art. 4 e ai principi ricavati tramite la metodologia TSR[®], che ha proprio l'obiettivo di far convergere le policy e le pratiche della Fondazione e del Distretto Sociale Evoluto verso i principi in cui si riconoscono le comunità locali.

Art. 6 – L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 7 – Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

- delle rendite del patrimonio;
- dei proventi delle attività istituzionali da essa realizzate;
- delle elargizioni, contributi e/o somme, attribuite alla Fondazione in conto esercizio, da persone fisiche, Enti Pubblici e Privati espressamente destinati al perseguimento dello scopo della stessa;
- ove necessario, delle somme che derivano da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio;
- degli utili d'esercizio derivanti dalle attività d'impresa connesse a quelle istituzionali.

E quant'altro già descritto nell'Art. 4 dello Statuto.

I fondi occorrenti per la gestione sono depositati in conti correnti bancari, intestati alla Fondazione. I documenti bancari possono essere firmati dal Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale.

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del "Codice del Terzo settore".

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Fondazione, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

TITOLO III ORGANI

Art. 8 – Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio della Fondazione;
- il Comitato esecutivo;
- il Presidente del Comitato esecutivo;
- il Segretario Generale;
- il Comitato Scientifico;
- il Comitato dei Garanti;
- i Collettivi tematici;
- l'Organo di controllo;



Giuliano...
Enrico...

- l'Organo di Revisione legale dei conti.

L'intervento alle sedute degli organi sociali collegiali, può avvenire, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente determinati, anche mediante mezzi di telecomunicazione che consentano di identificare con certezza i partecipanti e la loro legittimazione ad intervenire, adeguata informazione sugli argomenti all'ordine del giorno, possibilità di intervenire e l'espressione del voto anche in via elettronica.

La Fondazione nelle nomine dei componenti degli organi sociali tutela le condizioni di pari opportunità di genere e intergenerazionale.

Capo I – Il Consiglio della Fondazione

Art. 9 – Sono istituiti n. 4 comitati di nomina:

- il **Comitato DSE** costituito da Ecos-Med soc. coop. soc., dal Consorzio Sol.E. e dalla Fondazione Horcynus Orca;
- il **Comitato dei Fondatori** costituito dai soci Fondatori della Fondazione;
- il **Comitato delle reti** costituito dalle reti nazionali ed internazionali a cui la Fondazione aderisce;
- il **Comitato dei Cluster** territoriali al di fuori dell'Area Metropolitana di Messina.

Il Consiglio della Fondazione è composto da un numero di membri determinato, prima delle nomine, dal Comitato DSE. Esso può avere sino a diciannove componenti così nominati:

- sino a sei dal Comitato DSE;
- sino a sei dal Comitato dei Fondatori;
- sino a tre dal Comitato delle reti;
- sino a quattro dal Comitato dei Cluster.

I Comitanti deliberano le nomine con la maggioranza assoluta dei presenti alla seduta appositamente convocata, che sarà considerata valida qualunque sia il numero dei presenti. Qualora taluno dei Comitanti aventi diritto alla nomina dei consiglieri della fondazione non possa o non voglia provvedere alla suddetta nomina, la stessa sarà effettuata dal Comitato DSE. I consiglieri restano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio ha il compito:

- di elaborare le linee fondamentali e gli indirizzi strategici della Fondazione;
- di approvare entro il mese di aprile il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale dell'anno precedente;
- deliberare il compenso da riconoscere all'Organo di controllo;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 nonché documentare il carattere strumentale e secondario delle stesse;
- deliberare in merito alla trasformazione, fusione o scissione;
- di apportare le modifiche al presente statuto;
- di designare il Presidente del Comitato scientifico nonché ulteriori componenti il suddetto Comitato oltre quelli di cui al successivo articolo 14;
- di nominare i membri del Comitato esecutivo;
- di nominare il Presidente del Comitato esecutivo;
- di nominare ed eventualmente revocare il Segretario Generale ed il vice-Segretario Generale;
- di istituire i Collettivi tematici, di cui al successivo articolo 17.

I consiglieri sono convocati dal Presidente del Consiglio della Fondazione, che lo presiede, tramite un avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'incontro. L'avviso dovrà pervenire a ciascun consigliere almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Sono valide le convocazioni tramite "e-mail".

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà dei componenti nominati e regolarmente in carica, è valida la partecipazione tramite piattaforma digitale a distanza. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, ad eccezione di quelle relative alle modifiche dello Statuto che devono essere prese con la maggioranza dei tre quarti dei componenti del Consiglio. Il voto è espresso di norma in modo palese. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede. In materia riguardante persone fisiche, su richiesta di almeno tre componenti, il voto dovrà essere espresso in modo segreto. In caso di parità con il metodo del voto segreto si procederà a successive votazioni.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio della Fondazione devono essere raccolti in ordine cronologico e devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio della Fondazione e dal Segretario verbalizzante.

Capo II Il Comitato esecutivo

Art. 10 - La Fondazione sarà amministrata da un Comitato esecutivo costituito da un numero di componenti che va da 5 (cinque) a 11 (undici) componenti nominati dal Consiglio della Fondazione. Partecipa di diritto alle riunioni del Comitato esecutivo, senza potere di voto, il Segretario Generale.

Il Consiglio della Fondazione nominerà, altresì, il Presidente del Comitato esecutivo.

Al Comitato esecutivo spettano i compiti di:

- a) predisporre il bilancio consuntivo dell'anno precedente che deve essere trasmesso all'organo di controllo e di revisione legale dei conti con almeno quindici giorni d'anticipo rispetto alla data di convocazione del Consiglio della Fondazione che delibererà in merito. Essi devono essere depositati presso la sede durante i sette giorni che precedono le date fissate per le adunanze;
- b) predisporre il bilancio sociale;
- c) esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione della Fondazione, anche quelli inerenti il suo patrimonio, fermi i poteri di esclusiva spettanza del Consiglio della Fondazione, e può delegare parte degli stessi a suoi componenti e al Segretario Generale determinandone i limiti;
- d) deliberare la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- e) di nominare i membri dei Collettivi tematici, di cui al successivo Articolo 17.

Il Comitato esecutivo deve essere convocato almeno due volte l'anno, nei mesi di marzo e di ottobre ed ogni qualvolta il Presidente del Comitato lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. In tal caso il Comitato esecutivo dovrà essere convocato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione è fatta dal Presidente del Comitato con invito scritto ovvero tramite mail diramate almeno quattro giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'incontro, salvi i casi d'urgenza, nei quali potrà essere convocato con almeno due giorni di anticipo e con qualsiasi mezzo idoneo.

Le adunanze del Comitato esecutivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Il voto è espresso di norma in modo palese. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede. In materia riguardante persone fisiche, su richiesta di almeno tre componenti, il voto dovrà essere espresso in modo segreto. In caso di parità con il metodo del voto segreto si procederà a successive votazioni.

In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede.



Giuliano Pirrotta
Enrico Fu

I componenti del Comitato esecutivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Capo III – Il Presidente del Comitato esecutivo

Art. 11 – La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Comitato esecutivo.

Il Presidente convoca il Comitato esecutivo e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato esecutivo e ai rapporti con le autorità tutorie. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Comitato, le superiori attribuzioni, poteri e facoltà spettano al Segretario Generale.

Capo IV – Il Segretario generale

Art. 12 – Il Segretario Generale partecipa di diritto alle riunioni del Comitato esecutivo, senza potere di voto, e collabora con il Presidente del Comitato per istruire contenuti e materiali a supporto del Comitato; svolge le funzioni di direzione della Fondazione e quindi gestisce le attività dell'organizzazione, secondo gli indirizzi strategici del Consiglio della Fondazione e le decisioni del Comitato esecutivo.

Al Segretario Generale possono essere delegati il coordinamento e la rappresentanza legale di iniziative, progetti e programmi.

Capo V – Organo di controllo

Art. 13 – Il Consiglio di Fondazione nomina un Organo di Controllo composto da tre membri, di cui almeno uno scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, oppure un Organo di controllo monocratico, costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro.

L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio della Fondazione nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, il Consiglio della Fondazione affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Capo VI – Organo di revisione legali dei conti

Art. 14 – L'Organo di revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del terzo settore ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo

ritenga opportuno. La sua nomina è obbligatoria in caso in cui siano istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

La funzione dell'organo di revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 comma 6) del Codice del terzo settore.

Capo VII – Il Comitato scientifico

Art. 15 – Il Comitato Scientifico è organo di consultazione del Consiglio della Fondazione e contribuisce alla specificazione delle linee fondamentali e degli indirizzi culturali della Fondazione, che devono comunque essere approvati dal Consiglio della Fondazione, così come previsto dall'art. 8 del presente statuto.

Il Comitato Scientifico è composto dai medesimi membri del Comitato Scientifico della Fondazione Horcynus Orca nonché da personalità di chiara fama scientifica nominati dal Consiglio della Fondazione ed eventualmente integrati da ulteriori nomine del Segretario Generale.

Il Comitato Scientifico è presieduto da 2 (due) co-Presidenti: il Rettore pro-tempore dell'Università degli Studi Messina e da una personalità di fama internazionale nominata dal Consiglio della Fondazione.

Il Comitato Scientifico può operare anche per sezioni tematiche con potere deliberante.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati più volte.

Capo VIII – Il Comitato dei Garanti

Art. 16 – Il Comitato dei Garanti è costituito da:

- rappresentanti delle istituzioni presenti sui territori in cui opera la Fondazione;
- da rappresentanti di gruppo dei sovventori;
- da rappresentanti di istituzioni ed enti del terzo settore di "advocacy";
- da rappresentanti delle persone e delle comunità beneficiarie delle attività della Fondazione.

Il Presidente, il vice-Presidente del Comitato dei Garanti ed i restanti componenti, sono nominati dal Consiglio della Fondazione.

I compiti principali del Comitato dei Garanti sono quelli di fornire utili indicazioni per la programmazione della Fondazione e di valutare la congruità fra gli investimenti e le attività realizzate e gli obiettivi statutari della Fondazione stessa.

Il Comitato dei Garanti deve riunirsi almeno una volta l'anno ed esprime obbligatoriamente parere sul dossier di Bilancio annuale e sugli atti di programmazione strategica.

Il Comitato dei Garanti delibera a maggioranza dei presenti ad ogni seduta regolarmente convocata dal Presidente con almeno sei giorni di anticipo. La seduta regolarmente convocata sarà considerata valida qualunque sia il numero dei presenti.

I verbali delle deliberazioni del Comitato dei Garanti devono essere raccolti in ordine cronologico e devono essere sottoscritti dal Presidente del Comitato e dal Segretario Verbalizzante.

Capo IX – I Collettivi tematici

Art. 17 – I collettivi tematici sono gruppi di interesse permanenti che contribuiscono in modo significativo all'attuazione delle policy e delle strategie di sviluppo umano sostenibile della Fondazione.

I Collettivi sono istituiti dal Consiglio della Fondazione. I componenti di ciascun Collettivo sono nominati dal Comitato esecutivo.

I Collettivi possono svolgere funzioni operative e proporre al Comitato esecutivo iniziative, progetti e programmi.

Capo X – Compensi e rimborso spese

Art. 18 – I componenti del Consiglio della Fondazione, del Comitato Scientifico e del Comitato dei Garanti non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per conto della Fondazione.

TITOLO IV – BILANCIO – VOLONTARI E LIBRI SOCIALI

Capo XI – Bilancio consuntivo

Art. 19 – I documenti relativi al bilancio consuntivo sono redatti in conformità a quanto previsto dal Codice del terzo settore e dalle linee guida ministeriali.

Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal Codice del terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore.

Capo XII – Bilancio sociale

Art. 20 – La Fondazione redige annualmente il Bilancio sociale, in conformità a quanto previsto agli artt. 14 e 39 del Codice del Terzo Settore e ne dà adeguata pubblicità, anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.

Il bilancio sociale contiene l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Nel bilancio sociale si dà atto del trattamento economico e normativo dei lavoratori (art. 16 Codice del Terzo settore) e del monitoraggio dell'organo di controllo.

Capo XIII – Volontariato

Art. 21 – La Fondazione per il perseguimento dei propri scopi, si avvale anche dell'attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e ad essi si applica quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo settore.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, sono iscritti in apposito registro.

Capo XIV – Libri sociali obbligatori

Art. 22 – La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazione.

TITOLO V – DURATA E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 23 – La fondazione è costituita a tempo indeterminato.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VI – NORMA DI RINVIO

Art. 24 – Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice del Terzo Settore e del Codice Civile.

Giovanni Pirelli

Giuseppe Veronesi

